



REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Piano di previdenza continuazione volontaria della previdenza di vecchiaia con esonero dal pagamento dei contributi in caso d'invalidità (WA)

Valido dal 1° gennaio 2017

Tutte le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento sono applicabili a entrambi i sessi.

Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali.

Indice

Capitolo 1	Persone assicurate.....	1
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate.....	1
Art. 2	Inizio della previdenza.....	1
Capitolo 2	Basi di calcolo	1
Art. 3	Salario assicurato	1
Art. 4	Aliquote di conversione	1
Capitolo 3	Prestazioni di previdenza	1
Sezione 1	In caso di vecchiaia	1
Art. 5	Rendita di vecchiaia.....	1
Art. 6	Rendita per figli di pensionati	1
Art. 7	Chiusura del conto supplementare.....	2
Sezione 2	In caso di decesso	2
Art. 8	Rendita per coniugi	2
Art. 9	Rendita per partner.....	2
Art. 10	Rendita per orfani	2
Art. 11	Capitale di decesso.....	2
Art. 12	Chiusura del conto supplementare.....	3
Sezione 3	In caso d'invalidità.....	3
Art. 13	Rendita di invalidità.....	3
Art. 14	Rendita per figli di invalidi.....	3
Art. 15	Esonero dal pagamento dei contributi.....	3
Art. 16	Chiusura del conto supplementare.....	4
Capitolo 4	Finanziamento	4
Art. 17	Ripartizione dei contributi e debitore	4
Art. 18	Fine dell'obbligo di contribuzione.....	4
Sezione 4	Contributi.....	4
Art. 19	Aliquote di contribuzione.....	4
Sezione 5	Prestazione di libero passaggio apportata	4
Art. 20	Ammontare delle prestazioni regolamentari complete.....	4
Abschnitt 2	Riscatto delle prestazioni regolamentari complete	4
Art. 21	Riscatto.....	4
Capitolo 5	Disposizioni finali	4
Art. 22	Modifica del piano di previdenza	4
Art. 23	Testo determinante.....	5
Art. 24	Entrata in vigore	5
Appendice.....		6
Art. 1	Aliquote di conversione	6
Art. 2	Aliquote di contribuzione.....	6
Art. 3	Ammontare delle prestazioni regolamentari complete.....	6
Art. 4	Riscatto massimo possibile	6
Art. 5	Modifica dell'appendice	7
Art. 6	Testo determinante.....	7
Art. 7	Entrata in vigore	7

Capitolo 1 Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

Questo piano di previdenza consente ai salariati dipendenti non più sottoposti al regime obbligatorio di proseguire la loro previdenza conformemente all'art. 47 LPP. Questo piano di previdenza si applica solo a coloro che si sono assicurati in questo piano prima del 1° gennaio 2017.

Art. 2 Inizio della previdenza

La previdenza inizia il giorno in cui la persona assicurata non è più sottoposta al regime obbligatorio.

Capitolo 2 Basi di calcolo

Art. 3 Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al massimo al salario assicurato che era determinante immediatamente prima della continuazione, tuttavia è limitato al salario annuo assicurato massimo conformemente all'art. 8 LPP applicabile alla stessa data.

Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione sono riportate nell'appendice.

Capitolo 3 Prestazioni di previdenza

Sezione 1 In caso di vecchiaia

Art. 5 Rendita di vecchiaia

Pensionamento ordinario ¹ La rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile sul conto di vecchiaia della persona assicurata all'età ordinaria di pensionamento e alle aliquote di conversione valide in quel momento.

Pensionamento anticipato ² In caso di pensionamento anticipato, la rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile in quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione ridotte secondo i principi attuariali.

Pensionamento differito ³ In caso di pensionamento differito, la rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile in quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione aumentate secondo i principi attuariali.

Art. 6 Rendita per figli di pensionati

Ammontare ¹ La rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della rendita di vecchiaia corrente.

Procedimento in caso di divorzio ² In virtù degli artt. 124 e 124a del Codice civile svizzero, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento del provvedimento di una procedura di divorzio.

Art. 7 Chiusura del conto supplementare

Il conto supplementare viene chiuso non appena viene erogata la rendita di vecchiaia o versato il capitale di vecchiaia; l' avere disponibile su questo conto viene versato alla persona assicurata sotto forma di capitale.

Sezione 2 In caso di decesso

Art. 8 Rendita per coniugi

In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, al 60% dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta.

Art. 9 Rendita per partner

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per partner.

Art. 10 Rendita per orfani

In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, al 20% dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta. Le quote di rendita assegnate a un coniuge legittimato nel quadro di un conguaglio di previdenza in virtù dell'art. 124a del Codice civile svizzero non rientrano nell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta alla persona assicurata. Se in virtù degli artt. 124 o 124a del Codice civile svizzero il conguaglio della previdenza non influisce sulla rendita per figli, la rendita per orfani viene calcolata sulla stessa base.

Art. 11 Capitale di decesso

Il capitale di decesso è pari all' avere disponibile sul conto di vecchiaia il giorno del decesso.

Art. 12 Chiusura del conto supplementare

Persone aventi diritto

¹ Il conto supplementare viene chiuso al decesso della persona assicurata e l' avere disponibile su questo conto viene versato sotto forma di capitale. Hanno diritto all' avere del conto supplementare:

- a. il coniuge superstite, i figli della persona assicurata aventi diritto a una rendita per orfani secondo il presente regolamento, come pure il coniuge divorziato, a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che nella sentenza di divorzio sia stato riconosciuto il diritto a una rendita - ancora dovuta al momento del decesso - in virtù dell' art. 124e cpv. 1 o dell' art. 126 cpv. 1 del Codice civile svizzero, oppure il coniuge divorziato, a condizione che prima dell' entrata in vigore della nuova legge sul divorzio il 1° gennaio 2017 gli sia stata assegnata una rendita o un' indennità di capitale invece di una rendita vitalizia;
- b. in loro mancanza, le persone fisiche al cui sostentamento in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest' ultima per almeno cinque anni prima del suo decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
- c. in loro mancanza, i figli della persona deceduta che non hanno diritto alla rendita per orfani secondo il presente regolamento;
- d. in loro mancanza, i genitori;
- e. in loro mancanza, i fratelli e le sorelle;
- f. in loro mancanza, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

Suddivisione dell' avere del conto supplementare

² In caso di più aventi diritto, l' avere del conto supplementare viene versato in parti uguali.

Devoluzione alla Fondazione

³ In mancanza degli aventi diritto di cui al cpv. 1, l' avere del conto supplementare viene devoluto alla Fondazione.

Sezione 3 In caso d'invalidità

Art. 13 Rendita di invalidità

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita d'invalidità.

Art. 14 Rendita per figli di invalidi

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per figli d'invalidi.

Art. 15 Esonero dal pagamento dei contributi

Inizio

¹ L'esonero dal pagamento dei contributi inizia dopo un termine di tre mesi dall'insorgenza dell'incapacità lavorativa.

Ammontare

- ² La persona assicurata ha diritto all'esonero:
- a. dell'intero contributo, se è inabile al lavoro per almeno il 70%;
 - b. di tre quarti del contributo se è inabile al lavoro per almeno il 60%;
 - c. della metà del contributo se è inabile al lavoro per almeno il 50%;
 - d. di un quarto del contributo se è inabile al lavoro per almeno il 40%.

A partire dal momento nel quale l'AI ha fissato un grado di invalidità, il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi non dipende più dal grado di incapacità lavorativa ma dal grado di invalidità fissato dall'AI.

Fine ³ Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi si estingue al momento dell'uscita dalla Fondazione, ma al più tardi al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

Art. 16 Chiusura del conto supplementare

Se la persona assicurata percepisce una rendita intera dell'AI, il saldo del suo conto supplementare viene versato sotto forma di capitale.

Capitolo 4 Finanziamento

Art. 17 Ripartizione dei contributi e debitore

L'assicurato deve pagare la totalità dei contributi.

Art. 18 Fine dell'obbligo di contribuzione

L'obbligo di contribuzione termina il giorno in cui la persona assicurata percepisce la prestazione di vecchiaia, decede o ha diritto a una prestazione di libero passaggio, al più tardi tuttavia al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

Sezione 4 Contributi

Art. 19 Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse sono indicate nell'appendice.

Sezione 5 Prestazione di libero passaggio apportata

Art. 20 Ammontare delle prestazioni regolamentari complete

L'ammontare delle prestazioni regolamentari complete è indicato nell'appendice.

Abschnitt 2 Riscatto delle prestazioni regolamentari complete

Art. 21 Riscatto

Ammontare ¹ L'ammontare del riscatto massimo possibile è indicato nell'appendice.

Termine ² In deroga all'art. 42 cpvv. 1 e 2 delle disposizioni generali il riscatto delle prestazioni regolamentari complete è possibile solo entro tre mesi dall'entrata nella previdenza.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 22 Modifica del piano di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare il presente piano di previdenza in qualsiasi momento.

Art. 23 Testo determinante

Fa stato la versione tedesca del piano di previdenza.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 2 dicembre 2016. Entra in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Appendice

Art. 1 Aliquote di conversione

L'aliquota di conversione applicata all'età di pensionamento di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini ammonta al 6.8%.

Art. 2 Aliquote di contribuzione

Aliquote ¹ Valgono le seguenti aliquote di contribuzione:

Età	Contr. di risp.		Contr. di rischio		Subtotale	
	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo
18-24	-	-	-	-	-	-
25-34	7.0	7.0	2.5	1.4	9.5	8.4
35-44	10.0	10.0	3.4	2.1	13.4	12.1
45-54	15.0	15.0	3.4	3.0	18.4	18.0
55-64/65	18.0	18.0	6.5	6.2	24.5	24.2

Contributo per le spese amministrative ² Il contributo per le spese amministrative ammonta all'1.4% del salario assicurato per uomini e donne, tuttavia è di minimo CHF 72 e massimo CHF 480.

Infortunio ³ Se la persona assicurata non si è assicurata a titolo facoltativo nell'ambito della LAINF, le aliquote vengono aumentate dello 0.3% secondo quanto previsto al capoverso 1.

Art. 3 Ammontare delle prestazioni regolamentari complete

Tabella ¹ L'ammontare delle prestazioni regolamentari complete viene calcolato in base alla seguente tabella in cui sono integrati i contributi di risparmio per l'anno in corso:

Età	Tasso massimo	Età	Tasso massimo	Età	Tasso massimo
25	7 %	39	132 %	53	365 %
26	14 %	40	144 %	54	386 %
27	21 %	41	156 %	55	409 %
28	29 %	42	169 %	56	434 %
29	36 %	43	181 %	57	458 %
30	44 %	44	194 %	58	483 %
31	51 %	45	212 %	59	508 %
32	59 %	46	230 %	60	534 %
33	67 %	47	249 %	61	560 %
34	75 %	48	267 %	62	586 %
35	86 %	49	286 %	63	613 %
36	97 %	50	306 %	64	640 %
37	109 %	51	325 %	65	668 %
38	120 %	52	345 %		

Calcolo ² Corrisponde al tasso massimo moltiplicato per il salario assicurato.

Art. 4 Riscatto massimo possibile

Il riscatto massimo possibile corrisponde all'ammontare delle prestazioni regolamentari complete al netto dell'avere di risparmio disponibile. I prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni e gli averi presso un istituto di libero passaggio vengono computati.

Art. 5 Modifica dell'appendice

Il Consiglio di fondazione può modificare la presente appendice in qualsiasi momento.

Art. 6 Testo determinante

Fa testo la versione tedesca dell'appendice.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente appendice è stata approvata dal Consiglio di fondazione il 2 dicembre 2016. Entra in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituisce tutte le versioni precedenti.